

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 700 del 19/03/2019**

AREA 3 - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

PROPOSTA N. 862 del 13/03/2019

OGGETTO: Procedura Negoziata - art. 36, co. 2 lett.b) e co. 6 del d.lgs 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro di cui all'art. 54 co. 3 del d. lgs. 50/2016 e smi, attraverso RDO del MEPA - MANIFESTAZIONE INTERESSE - APPROVAZIONE SCHEMI DOCUMENTALI.

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l'individuazione di un operatore economico per l'affidamento del "Servizio di formazione orientato allo sviluppo dell'occupabilità" nell'ambito del progetto "Porta FuturoLazio" - FSE/POR 2014-2020 - Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.b) e comma 6 del d.lgs 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016 e smi, mediante procedura RDO del MEPA - APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMI DOCUMENTALI.

CUP: F84D18000330009

IL DIRETTORE GENERALE

visto il Decreto del Commissario Straordinario N. 25 del 19 ottobre 2018, concernente: "Proroga temporanea dell'incarico di Direttore Generale dell'Ente per il Diritto allo Studio e la promozione della conoscenza "DiSCo" con il quale si è provveduto a prorogare l'incarico di Direttore Generale all'Ing. Antonio De Michele;

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00177 del 27 luglio 2018 recante a oggetto "Nomina del Commissario Straordinario regionale dell'Ente Pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio - Laziodisu" con il quale si decreta la nomina del dott. Alessio Pontillo quale Commissario Straordinario di Laziodisu a far data dal 30 luglio 2018 e la contestuale decadenza del Commissario uscente;

vista la legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 "Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione" con la quale tra l'altro l'Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu è riordinato nell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo;

visto il Decreto del Commissario Straordinario di Laziodisu n. 45 del 30/12/2016, avente ad oggetto "Revoca Decreto n. 41 del 19/12/2016 e conferma nomina del Direttore Generale", con è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'ente all'Ing. Antonio De Michele;

vista la determinazione direttoriale n. 1048 del 14 ottobre 2015 con la quale vengono rimodulate le strutture e i servizi di Laziodisu e viene assegnato all'Area 3 - Provveditorato e Patrimonio "l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori, servizi strumentali al funzionamento di tutte le Aree comprese quelle territoriali di Laziodisu";

vista la determinazione direttoriale n. 2069 del 30 giugno 2017, con la quale è stato conferito l'incarico della posizione organizzativa "Servizio 3.1. Gare e Contratti" dell' Area 3 Provveditorato e Patrimonio a Saverio Fata a far data dal 1° luglio 2017 alla riorganizzazione interna delle posizioni organizzative;

vista la determinazione direttoriale n. 2272 del 20 luglio 2017, con la quale è stato conferito *ad interim* l'incarico della posizione organizzativa "Servizio 3.2. Gestione Acquisizione Beni Strumentali Albo Fornitori" dell' Area 3 Provveditorato e Patrimonio a Saverio Fata, a far data dal 20 luglio 2017 al 31 marzo 2018 e prorogato fino al 30 giugno 2018 con nota prot. 4202/18 del 4 aprile 2018 e fino al 30 novembre 2018 con nota prot. n. 12617/18 del 5 luglio 2018 e fino alla riorganizzazione interna delle posizioni organizzative;

visto l'art. 19, comma 1 del regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Laziodisu che assegna le funzioni vicarie in caso di assenza temporanea del Dirigente al Direttore Generale;

vista la determinazione dirigenziale n. G15775 del 05/12/2018, a cui si rinvia *per relationem*, con la quale la Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio della Regione Lazio ha affidato all'Amministrazione il "Piano Generazioni IP" finanziato con le risorse POR – FSE 2014 - 2020.

visto che il Piano sopra menzionato è composto di vari interventi programmati, tra cui, il progetto "Porta Futuro Lazio";

considerato che il Progetto Porta Futuro Lazio è orientato prevalentemente alla componente giovane della popolazione, includendo però tra i target anche tutti coloro che possano necessitare di un sostegno nelle fasi di transizione verso il lavoro o verso nuove e diversificate esperienze formative;

considerato che nello specifico, i servizi integrati delle "Porta Futuro" sono così articolati:

- servizi per studenti/cittadini: accoglienza, orientamento, bilancio delle competenze, formazione, consulenza per lo start-up di impresa, eventi e convegni e consulenza giuslavoristica;
- servizi per le imprese: eventi per il recruiting, eventi per l'innovazione, incontro domanda-offerta, consulenza giuslavoristica;
- servizi per la mobilità territoriale: consulenza per la mobilità nazionale e transnazionale;
- servizi trasversali: marketing, software e portale web;
- altri servizi funzionali allo sviluppo dell'occupabilità;

considerato che tra le azioni del progetto Porta Futuro è prevista l'attivazione di un "servizio di formazione orientato allo sviluppo dell'occupabilità", caratterizzato da percorsi formativi totalmente gratuiti, con l'obiettivo di contribuire ad aumentare le competenze degli utenti per avvicinare i profili professionali alle richieste del mercato del lavoro, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- Progettazione ed erogazione di moduli didattici, con didattica frontale ed esercitazioni e simulazioni, anche in relazione alla domanda proveniente dal contesto economico-produttivo dei territori di riferimento nonché ai fabbisogni professionali e formativi locali;
- Realizzazione di servizi formativi specialistici di approfondimento per i contenuti rilevati come particolarmente utili/interessanti per il target di riferimento;

considerato che la suddetta offerta formativa potrà essere erogata sotto forma di seminari brevi o moduli formativi della durata orientativa di minimo 4 ore e massimo 8 ore giornaliere, il complessivo monte ore formativo attivabile da Porta Futuro Lazio negli ambiti tematici suddetti risulta pari a 1.600 ore (n. 1.400 ore per formazione di cui alle *attività a canone* e n. 200 ore per formazione di cui alle *attività extra-canone*);

vista la mail del RUP, Dott. Alessandro Gaetani, del 21 febbraio 2019 che, su indicazione dell'Ing. Mauro Lenti (Dirigente dell'Area FSE), ha chiesto di attivare le procedure per l'affidamento del servizio di formazione orientato allo sviluppo dell'occupabilità" di cui il progetto Porta Futuro Lazio (CUP F84D18000330009 – cap. 24206 "Incarichi professionali");

considerato che per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, è opportuno provvedere all'individuazione di un operatore economico per l'esecuzione del "Servizio di formazione orientato allo sviluppo dell'occupabilità, nei confronti prevalentemente alla componente giovane della popolazione, includendo però, tra i target, anche tutti coloro che possano necessitare di un sostegno nelle fasi di transizione verso il lavoro o verso nuove e diversificate esperienze formative, attraverso l'attivazione (elenco esemplificativo e non esaustivo) di percorsi formativi che costituiranno l'oggetto prestazionale di attività definite a *canone* o *extra canone*, finalizzati all'approfondimento dei seguenti argomenti:

Attività a canone

- Lingue Straniere (*Inglese, Spagnolo, Tedesco*) per favorire l'acquisizione delle competenze linguistiche, orientate al business, necessarie per affrontare l'attuale mondo lavorativo sempre più globalizzato;
- Informatica e web (*word, power point, excel, navigazione internet, gestione posta elettronica, software SAP ERP modulo BC, Programmazione IOS*) per il rafforzamento delle competenze informatiche di base certificate (ECDL), nonché per l'acquisizione di ulteriori strumenti per la realizzazione di prodotti tecnologici e web di nuova generazione, utili sia nella fase di ricerca che di ingresso nel mondo del lavoro;
- Competenze comportamentali e manageriali (*Comunicare efficacemente; Public speaking; Tecniche di negoziazione; Progettazione europea e finanziamenti; Redigere un business plan; Gestione del team; Team working e Team building*) per facilitare l'acquisizione di competenze "soft" indispensabili per entrare con successo in un contesto organizzativo aziendale;
- Competenze per l'ingresso nel mondo del lavoro (*Laboratorio LinkedIn; Simulazione del colloquio di selezione in lingua inglese; Social Network e Tecniche di ricerca attiva; CV e lettera di presentazione; Definizione dell'obiettivo professionale; Video Curriculum; Self Marketing; Start Up d'Impresa; Normativa e contrattualistica mercato del lavoro; Normativa sicurezza sui luoghi di lavoro*) con particolare riferimento ad una formazione relativa al *personal branding* nelle sue diverse forme, nonché fornire strumenti che permettano di affrontare con successo il processo di ricerca e selezione;

Attività extra-canone

- Competenze comportamentali e manageriali (*Comunicare efficacemente; Public speaking; Tecniche di negoziazione; Progettazione europea e finanziamenti; Redigere un business plan; Gestione del team; Team working e Team building*) esclusivamente per alcuni di detti percorsi potrà essere prevista anche una loro realizzazione nella versione "Outdoor";

considerato che ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i il valore complessivo del presente appalto ammonta complessivamente ad € 160.000,00 IVA esclusa (€ 140.000,00 prestazioni a canone ed € 20.000,00 prestazioni extra-canone), dalla data di stipula del contratto fino al 31/12/2020;

ritenuto congruo l'importo dell'appalto per la realizzazione delle finalità sottese al progetto Porta Futuro Lazio;

considerato necessario, pertanto, l'avvio di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) D.lgs 50/2016 che recita espressamente che: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

visto il par. 5.1.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 5 del 1 marzo 2018 che prevede espressamente che: "Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre";

visto l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2017)" così come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 120, legge n. 145 del 2018 che recita espressamente: "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento";

considerato che il servizio di cui trattasi è rinvenibile all'interno del MEPA nella categoria "Servizi di formazione - formazione manageriale/risorse umane" - volume d'affari: Lazio, che maggiormente riesce a contenere il contenuto prestazionale degli interventi oltre che in riferimento all'utenza destinataria;

visto l'art. 40 comma 2 del Dlgs 50/2016 e s.m.i che recita espressamente: "A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici".

considerato che, ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i., non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza (in quanto non

si rivengono rischi di natura interferenziale) e pertanto i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero;

considerato che, a seguito della "Manifestazione di interesse" si procederà all'avvio di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi per selezionare un operatore economico che possa eseguire tutte le prestazioni indicate negli schemi di documentazione di gara;

ritenuto di non estendere al fornitore uscente l'invito a presentare offerta, al fine di rispettare il principio di rotazione espresso sia dal codice degli appalti D. Lgs. 50/2016 che dalle Linee Guida Anac, considerato che la procedura prescelta non risulta connotata dalla concorrenzialità pura, dal momento che ai non iscritti al MEPA è automaticamente preclusa la partecipazione al confronto competitivo (TAR Puglia n. 1322/2018);

considerato che in ogni caso l'affidamento del servizio sarà strutturato tramite Accordo quadro (art. 54 d.lgs. n. 50/2016) con l'operatore aggiudicatario ex art. 36, co. 2 lett. B) d.lgs. n. 50/2016, al fine di garantire maggiore efficienza e flessibilità nell'esecuzione delle prestazioni;

visto pertanto l'art. 54 del D. lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che: "1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro. 2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro in particolare nel caso di cui al comma 3. 3. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L'amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta";

visto l'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 2016 che recita espressamente che: "Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96";

considerato che, alla luce dei riferimenti normativi sopra citati, la procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

considerato che l'Amministrazione al fine di individuare l'operatore economico per l'esecuzione del servizio con il criterio di aggiudicazione sopra menzionato ha deciso di stabilire i seguenti criteri di valutazione dell'offerta:

a) Offerta tecnica: 75 punti

b) Offerta economica: 25 punti

visto l'art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: "Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera

ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti";

considerato opportuno non procedere alla suddivisione in Lotti della gara in oggetto poiché un frazionamento dell'appalto non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, razionalizzazione, efficiente realizzazione delle progettualità e non consentirebbe la fruizione di benefici derivanti da un'unica rendicontazione delle prestazioni che compongono il presente appalto;

considerato che l'Amministrazione, ha optato di inserire il requisito economico finanziario richiesto per motivazioni legate anche, e soprattutto, alla peculiarità del settore dell'affidamento in esame, per il quale assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di comprovata solidità e capacità economico-finanziarie idonee a garantire, anche nel corso del rapporto, un adeguato ed elevato livello qualitativo di servizio;

visto l'art. 81 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita espressamente che: *"Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e l'AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l'inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l'assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all'accesso e al funzionamento nonché all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC dal presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 13";*

visto l'art. 216, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita espressamente che: *"Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC";*

considerato che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta con l'art. 7 della L. 6 luglio 2012, n. 94 in materia di razionalizzazione della spesa pubblica in quanto si tratta di affidamenti sopra la soglia comunitaria;

considerato, inoltre, che alla presente procedura non si applica la disciplina introdotta dall'art. 1 della L. 7 agosto 2012, n. 135 in materia di revisione della spesa pubblica in quanto trattasi di un servizio diverso da quelli previsti dall'art. 1, comma 7 della stessa legge che obbligano ad aderire alle convenzioni;

considerato che alla data di formalizzazione del presente provvedimento non risultano attive Convenzioni CONSIP per l'acquisto di sistemi analoghi a quelli della procedura in oggetto e non risultano attive convenzioni stipulate da parte della Centrale Acquisti regionale;

visto l'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi che recita espressamente che:

"1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri

ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144;

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione";

considerato che per la categoria merceologica oggetto del presente appalto non è stato elaborato alcun CAM;

visto il protocollo d'azione stipulato tra l'Anac e la Regione Lazio e nello specifico la clausola di seguito menzionata recepita dal suddetto protocollo nel Capitolato d'onere nell'appalto di cui si tratta: *"Laziodisu si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.";*

visto l'art.113, comma 2 del Dlgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: *"[...]le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.";*

visto l'art.113, comma 5-bis. del Dlgs. 50/2016 esmi che recita espressamente: *"Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture";*

considerato che gli incentivi per le funzioni tecniche, che la Stazione appaltante destinerà in un apposito fondo ai sensi dell'art. 113, comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi, previsti per questa procedura di gara è pari a **€ 3.200,00** (stanziamento del 2% sul valore stimato dell'appalto pari ad **€ 160.000,00** IVA esclusa);

preso atto che dette somme saranno solo accantonate mentre la ripartizione delle stesse avverrà secondo le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento che verrà adottato dall'Ente (*ex art. 113, comma 3 del D.lgs n. 50/2016 e smi*) sulla base della giurisprudenza contabile;

visto l'art. 30, comma 5 bis, del D.lgs n. 50/2016 e smi che recita espressamente: *"In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere*

svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva”;

visto il par. n. 1 della Delibera dell'ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017 – “*Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG*” che recita espressamente che: “*Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara. In particolare:*

a. per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;

b. per le procedure che prevedono l'invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell'invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;

c. per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d'ordine)”;

considerato che il presente appalto è stato inserito nella “*Programmazione Biennale Forniture Beni e Servizi 2019-2020 - art. 21 del D. Lgs. n. 51 del 2016 e smi*” approvazione con decreto n. 5 del 5 febbraio 2019 da parte del Commissario Straordinario dell'Ente;

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 27 del 12 novembre 2018, con il quale è stato adottato il bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza – DiSCo;

vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13 “*Legge di Stabilità regionale 2019*”;

vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14 “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021*” con la quale all'art. 6 “*Approvazione dei bilanci degli enti*” alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e pluriennale 2020-2021 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo);

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 16 gennaio 2019, avente ad oggetto: “*Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 dell'Ente Regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza – DiSCo: Adozione variazione n. 1*”;

D E T E R M I N A

1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare l'avviso di manifestazione di interesse ed il relativo modulo di richiesta di partecipazione, finalizzati alla ricezione di manifestazioni di interesse a partecipare ad una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016 e smi, attraverso la procedura RDO del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con invito a dieci operatori economici, individuati a seguito della presente indagine di mercato, abilitati alla categoria: “*Servizi di formazione - formazione manageriale/risorse umane*” – volume d'affari: Lazio, purché muniti dei requisiti richiesti;

3. di provvedere con successivo atto all'approvazione della documentazione di gara della successiva procedura negoziata;

4. **di pubblicare** l'avviso sul sito Internet di DiSCo per almeno quindici gg. consecutivi;
5. **di individuare** quale responsabile del procedimento il dott. Alessandro Gaetani;
6. **di prendere atto** che l'importo stimato dell'appalto di cui all'oggetto, dalla data di stipula del contratto fino al 31/12/2020, ammonta complessivamente ad **€ 195.200,00, IVA inclusa + € 3.200,00** per lo svolgimento delle funzioni tecniche;
7. **che** la scelta del contraente verrà effettuata con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016;
8. **di prenotare**, per un periodo di durata che va dalla data di stipula del contratto fino al 31/12/2020, la somma complessiva di € 195.200,00 IVA compresa, secondo la seguente ripartizione:
 - quanto ad € 64.740,00, IVA compresa, per il periodo l'annualità 2019 sul capitolo 24206 – Art. 7 - PDCI 1.03.02.10.000 avente per oggetto "Incarichi professionali" del bilancio di DiSCo esercizio finanziario 2019;
 - quanto ad € 129.484,00, IVA compresa, per il periodo l'annualità 2020 sul capitolo 24206 – Art. 7 - PDCI 1.03.02.10.000 avente per oggetto "Incarichi professionali" del bilancio di DiSCo esercizio finanziario 2020;
 - quanto ad € 976,00, IVA compresa, *a titolo di ritenuta di garanzia* sul capitolo 24206 – Art. 7 - PDCI 1.03.02.10.000 avente per oggetto "Incarichi professionali" del bilancio di DiSCo esercizio finanziario 2020;
9. **di assumere** la spesa di € 133,32 IVA esclusa, relativa agli incentivi per le funzioni tecniche per le attività extra canone per l'anno 2019, sul capitolo 24206 - Art. 7 - PDCI 1.03.02.10.000, avente per oggetto "Incarichi professionali", del bilancio di DiSCo esercizio finanziario 2019;
10. **di assumere** la spesa di € 266,68 IVA esclusa, relativa agli incentivi per le funzioni tecniche per le attività extra canone per l'anno 2020, sul capitolo 24206 – Art. 7 - PDCI 1.03.02.10.000 avente per oggetto "Incarichi professionali", del bilancio di DiSCo esercizio finanziario 2020;
11. **di assumere** la spesa di € 933,3 IVA esclusa, relativa agli incentivi per le funzioni tecniche per le attività a canone per l'anno 2019, sul capitolo 24206 - Art. 7 - PDCI 1.03.02.10.000 avente per oggetto "Incarichi professionali", del bilancio di DiSCo esercizio finanziario 2019;
12. **di assumere** la spesa di € 1.866,7 IVA esclusa, relativa agli incentivi per le funzioni tecniche per le attività a canone per l'anno 2020, sul capitolo 24206 – Art. 7 - PDCI 1.03.02.10.000 avente per oggetto "Incarichi professionali", del bilancio di DiSCo esercizio finanziario 2020;
13. **che** la gestione del servizio e tutti gli adempimenti legati alla gestione dei contratti, in conformità con determinazione direttoriale n. 1048 del 14 ottobre 2015, sono attribuiti all'Area 6 di DiSCo;
14. **di mettere** a disposizione dei RUP delle procedure di gara in oggetto, l'Ufficio Gare e Contratti di Laziodisu per i lavori di verifica della documentazione amministrativa delle domande pervenute, per la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali di tutti i concorrenti alla gara mediante la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC (*si veda l'art. 81, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi*) e per gli ulteriori, connessi e successivi adempimenti amministrativi.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
FATA SAVERIO in data **13/03/2019**

VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO ING. DE MICHELE ANTONIO** in data **15/03/2019**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell'entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Esito istruttoria contabile: **ISTRUTTORIA CONTABILE CONCLUSA POSITIVAMENTE**

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **DOTT.SSA BRIGIDA MARIA GRAZIA** in data **19/03/2019**

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell'entrata, ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area **DIREZIONE GENERALE ING. DE MICHELE ANTONIO** in data **19/03/2019**

ADOZIONE ED ESECUTIVITA'

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 862 del 13/03/2019, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **ING. DE MICHELE ANTONIO** In data **19/03/2019**